



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso sig. Parisi Rocco c/AMAT ex art. 1676 c.c. -
Costituzione in giudizio - Mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno duemila, il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio, alle ore 11:00, in
TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'AMAT ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso ex artt. 414 e segg. c.p.c. promosso dal sig. Parisi Rocco, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Iaia, contro la ditta F.Ili Andriulo S.n.c. nonché, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1676 c.c., nei confronti della III Regione Aerea di Bari e dell'AMAT, quest'ultima in qualità di appaltante di lavori di ristrutturazione di autobus in favore della predetta Ditta F.Ili Andriulo S.n.c., ricorso inteso ad ottenere differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, quale dipendente della ditta F.Ili Andriulo S.n.c.;
- atteso che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 26 settembre 2000;
- stante la opportunità di costituirsi in giudizio affidando l'incarico all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi nel giudizio promosso dal sig. Parisi Rocco in narrativa specificato, affidando l'incarico per la difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa presunta di £100.000, salvo conguaglio, a titolo di fondo spese, a carico del bilancio preventivo 2000, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

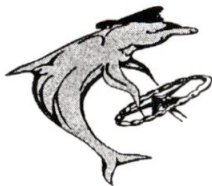


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

26 MAG. 2000

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. I. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 31/maggio/2000

Prot. n° : Dir/ 1685/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

[Handwritten signature]
1.06.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice
esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 maggio

2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 –
90.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



Avv. GIUSEPPE IAIA
Patrocinante in Cassazione
Via F. Cavallotti n° 116 - 099 4535979
74100 TARANTO

TRIBUNALE DI BRINDISI
MAGISTRATURA DEL LAVORO

Ricorso ex artt. 414 e segg. c.p.c.

Il sottoscritto avv. Giuseppe Iaia, procuratore e difensore di

PARISI ROCCO,

elettivamente domiciliato in Brindisi, al c.so Garibaldi n. 53, presso lo studio dell'avv. Giampiero Iaia, in virtù del mandato a margine del presente atto, espone quanto segue:

- 1) Il ricorrente ha lavorato, con rapporto regolarizzato, dal 29.11.1988 al 30/9/1999 alle dipendenze della **s.n.c. F.LLI ANDRIULO**, corrente in Francavilla F. (BR) alla via per Grottaglie Km 0,300, in qualità di operaio inquadrato e retribuito da livello 5° di cui al ccnl metalmeccanica artigiana, del quale convenuta tra le parti la relativa applicazione, come rilevabile dai listini paga ricevuti e

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 3410961/2000
del 10 APR. 2000
Dirigente Amministrativo ☐
Area Informatica ☐
Area Legale ☒
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☐
COPIA

Avv. GIUSEPPE IAIA

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare

Barata, R
Paulo Rollo

- E subscrit:**

2605

6) Ha osservato il seguente orario di lavoro: dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì, e alle ore 8,00 alle 14,00 il sabato. In estate (per la precisione, nei mesi di luglio-agosto e settembre) il sabato nn vi era prestazione lavorativa. Ha così lavorato di norma ore 51 settimanali e sole ore 45 nel precisato periodo estivo.

7) A molto tempo dal recesso, la convenuta non ha ancora erogato le competenze maturate a settembre 1999 (mese di licenziamento) e tutte le indennità e trattamenti spettanti per legge e contratto di lavoro. Queste competenze non formano nella odierna controversia oggetto di motivo del contendere, essendo stata proposta separata azione giudiziale.

8) Qui si controverte per conseguire la giusta retribuzione spettante, il compenso del lavoro supplementare e straordinario, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei permessi ex-festività; sulla base del medesimo ccnl applicato, del medesimo inquadramento, della medesima anzianità e di ogni altro dato qui documentato ed incontrovertibile.

9) Il rapporto di lavoro è documentato dal modello ECO/INPS, dalla copia della lettera di recesso, dal modello DS 22, dalle poche copie dei listini paga ricevuti, da cui si evince l'assunzione il 29/11/88 e ovviamente il recesso.

l'assunzione il 29/11/88 e, ovviamente, il recesso.

10) L'anzianità aziendale, maturata "dopo il compimento del ventesimo anno di età", utile ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 14 parte operai del ccnl 6/12/88 e (di rinnovo in rinnovo) art. 9 ccnl parte operai ccnl 27/11/97, decorreva dall'1/9/92 (in quanto nato il 19/8/1972), con diritto agli aumenti periodici biennali, pari al 5% del minimo tabellare previsto dal ccnl, in ragione di n. 1 scatto da 1/9/94, n. 2 da 1/9/96 e n. 3 da 1/9/98. E' semplice osservare la violazione indubbia da parte datoriale del ccnl, posto che: a listino febbraio 1994 (il primo da operaio ricevuto) risulta operaio da livello 5°; che nei listini gennaio, febbraio e maggio 1997 è riconosciuto un solo scatto di anzianità pari a mensili lire 35.285, corrispondente al 5% del minimo tabellare di lire 705.700; che nel listino di maggio 1999, addirittura lo scatto resta invariato nel numero di una unità, a fronte di un minimo tabellare elevato a lire 835.700 (e, quindi, quell'unico scatto doveva essere non inferiore al 5% di 835.700 e cioè lire 43.200). Sostanzialmente, gli aumenti periodici di anzianità sono stati erogati in misura inferiore ed in violazione di quanto previsto dal ccnl applicato.

- 11) Non ha mai ricevuto il compenso del lavoro supplementare e straordinario prestato.
- 12) Ha goduto di ferie solo in ragione di una sola settimana annua fino al terzultimo anno lavorato e di due settimane annue negli ultimi due anni.
- 13) Non ha mai goduto dei permessi sostitutivi delle festività abolite (art. 16 parte comune del ccnl/88 e rinnovi).
- 14) Non ha ricevuto indennità sostitutiva alcuna delle ferie e dei permessi ex-festività maturati e non goduti.
- 15) Rivendica la giusta, sufficiente retribuzione, in applicazione e/o adozione del parametro di apprendista meccanico di livello 5° fino al 30/4/93 e di meccanico di livello 5° da 1/5/93 di cui al ccnl metalmeccanica artigiana, occorrendo ai sensi dell'art. 11 della L. 25/55 (che regola circa la retribuzione dovuta all'apprendista come da ccnl) e dell'art. 36 Costituzione.
- 16) Il ricorrente ha lavorato su commesse appaltate alla convenuta dall'AMAT di Taranto e dalla III^ Regione Aerea di Bari, come si evince dalla stessa lettera aziendale 12/11/99, per cui queste rispondono ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1676 C.C..
- 17) Si fa salvo ogni altro diritto.

Ai sensi della vigente legislazione, della normazione collettiva e, comunque, dell'art. 36 Costituzione, va creditore della somma di lire 65.611.639 a titolo di differenze di retribuzione, compenso del lavoro supplementare e straordinario, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti; la somma come da conteggi analitici che si producono e si notificano alla controparte in uno con il presente atto.

Ciò premesso il sottoscritto, nella qualità, con espressa riserva di ogni ulteriore diritto,

CHIEDE

Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito così provvedere:

- 1) Ordinare, ai sensi della Legge 5/1/53 n. 4, alla convenuta s.n.c. F.LLI ANDRIULO , corrente in Francavilla F. (BR) alla via per Grottaglie Km 0,300, in persona del legale rappresentante, l'immediato deposito in giudizio dei listini paga relativi

all'intero rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente dal 29/11/88 al 30/9/88.

- 2) Condannare la convenuta s.n.c. F.LLI ANDRIULO, l'AMAT di Taranto e la III^ Regione Aerea di Bari, queste ai sensi e nei soli limiti di cui all'art. 1676 C.C., in persona del rispettivo legale-Presidente-Direttore rappresentante, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma sopra specificata di lire 65.611.639, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali da di della maturazione del singolo credito all'effettivo soddisfo, come da narrativa che precede.
- 3) Condannare, altresì, le convenute parti, nei sopra precisati limiti, sempre in persona del rispettivo legale rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

In via Istruttoria:

- Si producono: conteggi analitici, lettera di licenziamento, listini paga ricevuti, ccnl metalmeccanica artigiana dal 1988 al 1997, lettera aziendale 12/11/99, atti dell'esperimento tentativo di conciliazione.
- Si deferisce formale interrogatorio al rappresentante della parte

convenuta e, ove necessario, si chiede prova per testi sulle circostanze di fatto capitolate sub ai capi da 1) a 17) in narrativa che precede, da intendersi premessa, periodo per periodo, dalla formula "se vero che". In particolare sui seguenti capitoli di prova :

"se vero che" :

⇒ "Nel corso del rapporto di lavoro ha ricevuto solo sei copie di listini paga, gli 01/M di ogni anno, la lettera di recesso e il modello DS 22 e che sono restati omessi tutti gli originali dei listini paga."

⇒ "Ha osservato il seguente orario di lavoro: dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì, e alle ore 8,00 alle 14,00 il sabato; che in estate (per la precisione, nei mesi di luglio-agosto e settembre) il sabato nn vi era prestazione lavorativa; e che ha così lavorato di norma ore 51 settimanali e sole ore 45 nel precisato periodo estivo."

⇒ "Ha goduto di ferie solo in ragione di una sola settimana annua fino al terzultimo anno lavorato e di due settimane annue negli ultimi due anni."

- ⇒ “Non ha mai goduto dei permessi sostitutivi delle festività abolite (art. 16 parte comune del ccnl/88 e rinnovi).”
- ⇒ “Il ricorrente ha lavorato su commesse appaltate alla convenuta dall'AMAT di Taranto e dalla III^ Regione Aerea di Bari.”

Testi si indicano: CANDITA GIUSEPPE, STERNATIVO COSIMO,
PASTORE EMMA e ITTA LUIGI tutti residenti in Franca-
villa Fontana (BR) ed altri da indicare nel termine
assegnando.

Salvezze.

Brindisi, li 25/1/2000

Avv. GIUSEPPE IAIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Iaia', written over the typed name.

DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTE DA APPRENDISTA FINO APR/93 E LIV. 5° DA 5/93

<u>decorrenza</u>	<u>minimo</u>	<u>contingenza</u>	<u>e.d.r.</u>	<u>mensile Liv. 5</u>	<u>% apprendista</u>	<u>mensile spettante</u>
dic-88	417.200	803.276		1.220.476	50%	610.238
apr-89	417.200	803.276		1.220.476	55%	671.261
mag-89	417.200	831.230		1.248.430	55%	686.636
lug-89	442.200	831.230		1.273.430	58%	738.589
nov-89	442.200	856.601		1.298.801	58%	753.305
gen-89	467.200	856.601		1.323.801	60%	794.280
mag-90	467.200	888.768		1.355.968	60%	813.580
lug-90	467.200	888.768		1.355.968	62%	840.700
nov-90	467.200	918.990		1.386.190	62%	859.437
gen-91	467.200	918.990		1.386.190	65%	901.023
mag-91	467.200	959.290		1.426.490	65%	927.218
lug-91	467.200	959.290		1.426.490	68%	970.013
ott-92	467.200	993.123		1.460.323	68%	993.019
gen-93	467.200	993.123	20.000	1.480.323	68%	1.006.619
feb-93	502.200	993.123	20.000	1.515.323	68%	1.030.419
mar-93	502.200	993.123	20.000	1.515.323	72%	1.091.032
	<u>minimo</u>	<u>contingenza</u>	<u>e.d.r.</u>	<u>scatti anzianità importo</u>	<u>scatti anzianità numero</u>	<u>mensile Liv. 5 spettante</u>

mag-93	502.200	993.123	20.000			1.515.323
giu-94	592.200	993.123	20.000			1.605.323
set-94	592.200	993.123	20.000	29.610	1	1.634.933
mar-95	610.700	993.123	20.000	30.535	"	1.654.358
set-95	650.700	993.123	20.000	32.535	"	1.696.358
apr-96	678.700	993.123	20.000	33.935	"	1.725.758
set-96	705.700	993.123	20.000	70.570	2	1.789.393
gen-98	775.700	993.123	20.000	77.570	"	1.866.393
set-98	775.700	993.123	20.000	116.355	"	1.905.178
gen-99	835.700	993.123	20.000	125.355	"	1.974.178

DETERMINAZIONE COMPETENZE OMESSE

<u>mese</u> <u>mensilità</u>	<u>quota</u>	<u>spettante</u> <u>mensile</u>	<u>compenso</u> <u>festività</u> <u>ultra mensile</u>	<u>ore</u> <u>straordinario</u> <u>e maggiorazioni</u>	<u>compenso</u> <u>lavoro</u> <u>straordinario</u>
nov-88	h. 16 su 173 =	56.438			
12		610.238	23.471	58,00	204.588
13	1/12mo =	50.853			
		<u>717.529</u>	<u>23.471</u>		<u>204.588</u>
			741.000		
gen-89		610.238	23.471	58,00	204.588
2		610.238		58,00	204.588
3		610.238		58,00	204.588
4		671.261		58,00	225.047
5		686.636		58,00	230.202
6		686.636	26.409	58,00	230.202
7		724.089		25,00	104.637
8		724.089		18,75	78.478
9		724.089		25,00	104.637
10		724.089		58,00	242.758
11		753.304	28.973	58,00	252.553
12		753.304		58,00	252.553
13		753.304			
		<u>9.031.515</u>	<u>78.853</u>		<u>2.334.832</u>

9.110.368

gen-90	794.280		58,00	266.290
2	794.280		58,00	266.290
3	794.280		58,00	266.290
4	794.280		58,00	266.290
5	813.580		58,00	272.761
6	813.580	31.292	58,00	272.761
7	840.700		25,00	121.488
8	840.700		18,75	91.116
9	840.700		25,00	121.488
10	840.700		58,00	281.853
11	859.437	33.055	58,00	288.135
12	859.437		58,00	288.135
13	859.437			
	<u>10.745.391</u>	<u>64.347</u>		<u>2.802.900</u>
		10.809.738		

segue

segue

gen-91		901.023	34.655	58,00	302.077
2		901.023		58,00	302.077
3	87,30% =	786.593			-
4	31,15% =	280.668			-
5	30,00% =	278.165			-
6	30,00% =	278.165	35.662		-
7	65,00% =	630.508			-
1-25/8	h. 136	762.553			-
13	8/12esimi	646.675			
		<u>5.465.373</u>	<u>70.317</u>		<u>604.154</u>
			5.535.690		

ott-92	h. 40	229.599			-
11		993.019	76.386	58,00	332.920
12		993.019		58,00	332.920
13	2/12esimi	165.503			
		<u>2.381.140</u>	<u>76.386</u>		<u>665.839</u>
			2.457.526		

gen-93	1.006.619		58,00	337.479
2	1.030.419		58,00	345.458
3	1.091.032		58,00	365.780
4	1.091.032	41.963	58,00	365.780
5	1.515.323		58,00	508.027
6	1.515.323	58.282	58,00	508.027
7	1.515.323		25,00	218.977
8	1.515.323	58.282	18,75	164.233
9	1.515.323		25,00	218.977
10	1.515.323		58,00	508.027
11	1.560.323	60.012	58,00	523.114
12	1.560.323	60.012	58,00	523.114
13	1.560.323			
	<u>17.992.009</u>	<u>278.551</u>		<u>4.586.994</u>
		18.270.560		

segue

segue

gen-94	1.560.323		58,00	523.114
2	1.560.323		58,00	523.114
3	1.560.323		58,00	523.114
4	1.560.323		58,00	523.114
5	1.560.323	60.012	58,00	523.114
6	1.605.323	61.743	58,00	538.201
7	1.605.323		25,00	231.983
8	1.605.323		18,75	173.987
9	1.634.933		25,00	236.262
10	1.634.933		58,00	548.128
11	1.634.933	62.882	58,00	548.128
12	1.634.933	62.882	58,00	548.128
13	1.634.933			
	<u>20.792.249</u>	<u>247.520</u>		<u>5.440.387</u>
		21.039.769		

gen-95	1.634.933	62.882	58,00	548.128
2	1.634.933		58,00	548.128
3	1.654.358		58,00	554.640
4	1.654.358		58,00	554.640
5	1.654.358		58,00	554.640
6	1.654.358	63.629	58,00	554.640
7	1.654.358		25,00	239.069
8	1.654.358		18,75	179.302
9	1.696.358		25,00	245.138
10	1.696.358		58,00	568.721

10				
11	1.696.358	65.245	58,00	568.721
12	1.696.358		58,00	568.721
13	1.696.358			
	<u>21.677.804</u>	<u>191.756</u>		<u>5.684.490</u>
		21.869.560		

gen-96	1.696.358		58,00	568.721
2	1.696.358		58,00	568.721
3	1.696.358		58,00	568.721
4	1.725.758		58,00	578.578
5	1.725.758		58,00	578.578
6	1.725.758	66.375	58,00	578.578
7	1.725.758		25,00	249.387
8	1.725.758		18,75	187.040
9	1.789.393		25,00	258.583
10	1.789.393		58,00	599.912
11	1.789.393	68.823	58,00	599.912
12	1.789.393	68.823	58,00	599.912
13	1.789.393			
	<u>22.664.829</u>	<u>204.021</u>		<u>5.936.643</u>
		22.868.850		

segue

segue

gen-97	1.789.393		58,00	599.912
2	1.789.393		58,00	599.912
3	1.789.393		58,00	599.912
4	1.789.393		58,00	599.912
5	1.789.393		58,00	599.912
6	1.789.393	68.823	58,00	599.912
7	1.789.393		25,00	258.583
8	1.789.393		18,75	193.937
9	1.789.393		25,00	258.583
10	1.789.393		58,00	599.912
11	1.789.393	68.823	58,00	599.912
12	1.789.393		58,00	599.912
13	1.789.393			
	<u>23.262.109</u>	<u>137.646</u>		<u>6.110.312</u>
		23.399.755		

gen-98	1.866.393		58,00	625.727
2	1.866.393		58,00	625.727
3	1.866.393		58,00	625.727
4	1.866.393		58,00	625.727
5	1.866.393		58,00	625.727
6	1.866.393	71.784	58,00	625.727
7	1.866.393		25,00	269.710
8	1.866.393			-
9	1.905.178		25,00	275.315
10	1.905.178		58,00	638.730

11	1.905.178	146.552		-
12	1.905.178		58,00	638.730
13	1.905.178			
	<u>24.457.034</u>	<u>218.337</u>		<u>5.576.848</u>
		24.675.371		

gen-99	1.974.178		58,00	661.863
2	1.974.178		58,00	661.863
3	1.974.178		58,00	661.863
4	1.974.178	75.930	58,00	661.863
5	1.974.178		58,00	661.863
6	1.974.178	75.930		-
7	1.974.178		25,00	285.286
8	1.974.178	75.930		
	<u>15.793.424</u>	<u>227.790</u>		<u>3.594.602</u>
		16.021.214		

ANNO DETERMINAZIONE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONE

LAVORO
SUPPL/STRAORD.

	<u>retr. ordin.</u> <u>spettante</u>	<u>retrib. totale</u> <u>percepita</u>	<u>differenza</u> <u>retr. ordinaria</u>	<u>omesse</u>
1988	741.000	994.000	- 253.000	204.588
1989	9.110.738	8.412.000	698.738	2.334.832
1990	10.809.738	10.782.000	27.738	2.802.900
1991	5.535.690	5.660.000	- 124.310	604.154
1992	2.457.526	4.963.000	- 2.505.474	665.839
1993	18.270.560	18.733.000	- 462.440	4.586.994
1994	21.039.769	20.160.000	879.769	5.440.387
1995	21.869.560	20.338.000	1.531.560	5.684.490
1996	22.868.850	21.204.000	1.664.850	5.936.643
1997	23.399.755	21.415.000	1.984.755	6.110.312
1998	24.675.371	23.020.000	1.655.371	5.576.848
1999 (*)	16.021.214	14.306.000	1.715.214	3.594.602
			6.367.033	43.542.589

PARISI ROCCO

RIEPILOGO GENERALE RIVENDICAZIONI

T I T O L O

importo

DIFFERENZE DI ORDINARIA RETRIBUZIONE	£.	6.367.033
COMPENSO LAVORO SUPPLEMENTARE/STRAORDINARIO	£.	43.542.589
INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE	£.	12.172.119
INDENNITA' SOSTIT. DEI PERMESSI EX-FESTIVITA' NON GODUTI	£.	3.529.898

TOTALE GENERALE

lire

65.611.639

DURATA RAPPORTO DI LAVORO:

29/11/1988- 30/09/99

ORARIO DI LAVORO OSSERVATO

		<u>giornaliere</u>	<u>settimanali</u>	<u>straordinario</u>
		<u>ore</u>	<u>ore</u>	<u>mensile ore</u>
8,00- 13,00	lunedì-venerdì	5		
14,00- 18,00	lunedì-venerdì	4		
		9	45	
8,00- 14,00	sabato		6	
			51	11
	h. 5 al 25% =	6,25		
sabato	h. 3 al 25% =	3,75		
sabato	h. 6 al 50% =	4,50		
	straordinario settimanale ore	14,50	x 4 settimane =	ore 58

nei mesi di luglio, agosto e settembre nessuna prestazione il sabato;
si avrà, quindi, in tali mesi che le ore straordinarie sono solo 5 settimanali,
pari ad ore 6,25 con le maggiorazioni del 25%, cioè mensili ore 25.

PERCENTUALI DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE DA APPRENDISTAPRIMO GRUPPO

I trimestre

50%

II	trimestre	55%
II	semestre	58%
III	semestre	60%
IV	semestre	62%
V	semestre	65%
VI	semestre	68%
VII	semestre	72%
VIII	semestre	76%

DETERMINAZIONE FERIE NON GODUTE

tempo: ANNI 10,833 meno (SERV. MIL) ANNI 1,1667 = anni n. 9,667
maturate: h/annue 160 x anni 9,667 = ore 1.546,66

fino 97 godute: anni 8 a godute h.40 annue = ore 320,00
1998-99 godute: anni 2 a godute h.80 annue = ore 160,00
ore 480,00

non godute ore ore 1.066,66

INDENNITA' SOSTITUTIVA ore 1.066,66 x £/h (£/mens. 1.974.178 : h. 173) = £. **12.172.119**

DETERMINAZIONE PERMESSI EX-FESTIVITA' NON GODUTI

maturate: h/annue 32 x anni 9,667 = ore 309,33

INDENNITA' SOSTITUTIVA ore 309,33 x £/h (£/mens. 1.974.178 : h. 173) = £. **3.529.898**



TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Lavoro

Cron. _____

il Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro dr.ssa Rosa Patrizia SINISI

Letto il ricorso che precede;

Ritenuta la propria competenza;

Vista la legge 11 agosto 1973, n.533,

F I S S A

per le ore **09,30** del **26.09.2000** nel Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro, l'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Inviata la parte convenuta a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza quindici



invita la parte convenuta a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza sommaria,
con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui
all'art.416 c.p.c..

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte
nei termini di legge.

Brindisi, li 30.03.2000

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
f.to (dr.ssa Maria MACCHIA)

IL GIUDICE
f.to (dr.ssa Rosa Patrizia SINISI)

Per copia conforme all'originale
Brindisi, li 30.03.2000
L'Operatore Amministrativo
(Carola MANCA)



RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Giuseppe Iaia, lo sottoscritto Assistente U.U.N.E.P. addetto al Tribunale di Brindisi, copia conforme all'originale dell'antescritto atto ho notificato a:

1) **F.Ili ANDRIULO s.n.c.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Francavilla Fontana alla via per Grottaglie Km. 0,300, ivi spedendola a mezzo del servizio postale come per legge.

2) **AMAT**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla via Cesare Battisti n. 657, ivi spedendola a mezzo del servizio postale come per legge.

Mediante spedizione, dall'Ufficio
Postale di Brindisi, al n. 100

servizio postale come per legge.

Postale di Brindisi, di poco rac-
comandato con A.R.
Brindisi, 6.4.1990
TRIBUNALE DI BRINDISI - L'ASS. UNEP
(Maria Gabriella LUCIA)

- 3) **III REGIONE AEREA DI BARI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari alla Via Dalmazia n. 70/D, ivi spedendola a mezzo del servizio postale come per legge.